

delle zone rurali della Comunità, colmando in tal modo il divario digitale ascrivibile a ragioni geografiche, rafforzando la diversità culturale e il pluralismo dei media e contribuendo nel contempo alla competitività del settore europeo delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni conformemente agli obiettivi della strategia di Lisbona rinnovata. La direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) ⁽¹⁾, si dovrebbe applicare, ove opportuno, ai servizi di media audiovisivi trasmessi con l'ausilio di sistemi MSS.

- (6) Le comunicazioni via satellite, per loro stessa natura, attraversano le frontiere nazionali e in quanto tali si prestano ad una regolamentazione internazionale o regionale in aggiunta a quella nazionale. I servizi paneuropei via satellite costituiscono un elemento importante del mercato interno e potrebbero contribuire sostanzialmente al conseguimento degli obiettivi dell'Unione europea, come l'estensione della copertura geografica della banda larga, in linea con l'iniziativa i2010 ⁽²⁾. Nei prossimi anni emergeranno nuove applicazioni dei sistemi mobili via satellite.
- (7) La decisione 2007/98/CE della Commissione, del 14 febbraio 2007, sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 2 GHz per la realizzazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite ⁽³⁾, prevede che gli Stati membri mettano queste bande di frequenza a disposizione dei sistemi che forniscono MSS nella Comunità a decorrere dal 1° luglio 2007.
- (8) La gestione tecnica dello spettro radio, disciplinata dalla decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) ⁽⁴⁾, in generale, e dalla decisione 2007/98/CE, in particolare, non riguarda le procedure per l'assegnazione dello spettro e per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze.
- (9) Ad eccezione dell'articolo 8 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) ⁽⁵⁾, gli operatori di sistemi che forniscono servizi mobili via

satellite sono selezionati ed autorizzati a livello nazionale nell'ambito del quadro normativo comunitario esistente per le comunicazioni elettroniche.

- (10) I regolamenti dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) prevedono procedure di coordinamento delle radiofrequenze satellitari come strumento per la gestione di interferenze dannose, ma non disciplinano né la selezione né l'autorizzazione degli operatori.
- (11) Per evitare che gli Stati membri prendano decisioni che potrebbero comportare una frammentazione del mercato interno e nuocere agli obiettivi fissati all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE, si dovrebbero armonizzare in via eccezionale i criteri di selezione degli operatori dei sistemi mobili via satellite in modo che il processo di selezione permetta di mettere a disposizione gli MSS in tutta l'Unione europea. Gli investimenti iniziali rilevanti e gli elevati rischi tecnologici e finanziari connessi allo sviluppo di sistemi mobili via satellite richiedono la realizzazione di economie di scala per tali sistemi, sotto forma di ampia copertura geografica paneuropea, in modo che tali sistemi restino economicamente redditizi.
- (12) Inoltre, affinché il lancio di MSS abbia successo, è indispensabile coordinare l'attività di regolamentazione degli Stati membri. Le differenze tra le procedure nazionali di selezione potrebbero causare una frammentazione del mercato interno dovuta alle divergenze nell'applicazione dei criteri di selezione, compresa la ponderazione dei criteri, o nel calendario delle procedure di selezione. Ne risulterebbe una pluralità di richiedenti scelti in contraddizione con la natura paneuropea degli MSS. La selezione, da parte degli Stati membri, di operatori di sistemi mobili via satellite diversi potrebbe determinare situazioni complesse in termini di interferenze dannose o persino significare che un operatore selezionato non possa fornire un servizio paneuropeo via satellite se, ad esempio, gli vengono assegnate radiofrequenze diverse in diversi Stati membri. Di conseguenza, l'armonizzazione dei criteri di selezione dovrebbe essere completata dalla creazione di un meccanismo comune di selezione che porterebbe ad un risultato coordinato per tutti gli Stati membri.
- (13) Dato che l'autorizzazione degli operatori di sistemi mobili via satellite selezionati comporta il rispetto di condizioni, con la conseguente necessità di tenere conto dell'ampia gamma di disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni elettroniche, le questioni inerenti all'autorizzazione dovrebbero essere trattate dalle autorità competenti degli Stati membri. Tuttavia, per garantire la coerenza degli approcci adottati dai vari Stati membri in materia di autorizzazione, si dovrebbero stabilire, a livello comunitario, disposizioni sull'assegnazione sincronizzata dello spettro e condizioni di autorizzazione armonizzate, fatte salve le specifiche condizioni nazionali compatibili con il diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/65/CE (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27).

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione del 1° giugno 2005 intitolata «i2010 — Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione».

⁽³⁾ GU L 43 del 15.2.2007, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.